

Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE - GUARDIE ECOZOOFILIE
 Sede Territoriale di Castrovillari (CS) - Via Pietro Toselli, 6,
 Tel. +39 3926840712 - C.F. 94030910783

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 SETTEMBRE 2020

Per discutere i seguenti

argomenti: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE NAZIONALE PER ADEGUAMENTO ODV DL 117 DEL 2017
ESSERE DA "RUBRICAZIONE" Bolla di P. 206/PI

Sono presenti i sottoelencati soci:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------------|
| 1) <u>TIERRI PAOLO</u> | (PRESIDENTE) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 2) <u>LO TUFO GIOSEPP</u> | (VICE PRESIDENTE) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 3) <u>CIACCIO ESER</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 4) <u>BERARDI FRANCO</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 5) <u>TIERRI LUCA</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 6) <u>BIFANO DOMENICO</u> | (SEGRETARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 7) <u>VALERIA DI TARZIA</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 8) <u>SALVATI SERAFINA</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 9) <u>DE LUCA MAURO</u> | (VOLONTARIO) | Firma | <u>[Firma]</u> |
| 10) <u>/</u> | | Firma | <u>/</u> |

Dopo aver discusso gli argomenti come da ordine sopraelencato, si procede per l'approvazione, apponendo la firma di presenza.

Sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

IL PRESENTI SI COSTITUIRÀ DA
 NO 23 PAGINE COMPRESA LA PRESENTI
 BOLLINO DI BOLLINO DI REGISTRAZIONE [Firma]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente ODV"

(Presidente eletto dall'Assemblea)¹

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "A.N.P.A.N.A" – Sezione Territoriale di Castrovillari (CS), di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Via Pietro Toselli, 6, 87012 Castrovillari (CS). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito di Castrovillari (CS) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Cosenza
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.N.P.A.N.A ODV" oppure "Associazione Nazionale Protezione Animale Natura Ambiente organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.²
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.³

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,⁴ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi,⁵ di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:⁶
Tutela Natura e Ambiente
Protezione animale

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:⁷

- a) Di attuare corsi di formazione per i propri operatori e guardie per il servizio di vigilanza EcoZoofila Ambientale e di Protezione Civile e di soccorso animali.;
- b) Attività di sensibilizzazione e controllo volta a contrastare l'inquinamento del suolo e delle aree protette;
- c) Attività di controllo al fine di arginare il fenomeno dell'abbandono e denunciare maltrattamenti a danno degli animali;
- d) Informare gli studenti attraverso lezioni di informazione ambientale e zoofila nelle scuole per formare cittadini migliori

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:⁸

- a) EcoZoofila Ambientale e di Protezione Civile e di soccorso animali e di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) Di attuare corsi di formazione per operatori: Zoofilo, Ambientale e per tutte le attività che possono essere svolte per la proficua collaborazione con le pubbliche amministrazioni e per l'interesse collettivo;
- c) Volontariato presso i canili e le strutture veterinarie, attività di cinofilia e rieducazione cani per favorirne le adozioni.;
- d) Di porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.;
- e) Tutelare Ambiente e animali come vigilanza ambientale e zoofila anche attraverso forme convenzionali con Enti ;.;
- f) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati⁹

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.¹⁰
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse¹¹ presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.¹² In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello, all'Assemblea ordinaria¹³ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.¹⁴

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹⁵ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso,

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);¹⁷
- c) il Presidente;¹⁸
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;¹⁹
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.²⁰

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.²¹

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) ²² degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni ²³ prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,²⁴ sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum²⁵

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;²⁶
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati²⁷ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.²⁸

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi²⁹ nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati³⁰ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili³¹³². Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;³³
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;³⁴
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;³⁵

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,³⁶ salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.³⁷

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto³⁸ e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ³⁹ ed è rieleggibile ⁴⁰ Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;⁴¹

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.⁴² Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,⁴³ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ⁴⁴ e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.⁴⁵
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.⁴⁶

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.⁵⁰

Art.30 - Bilancio di esercizio⁵¹

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.⁵²
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁵³ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁵⁴ dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Per fare un esempio, se l'associazione intende svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, indicata alla lettera n) dell'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, una finalità può essere quella di sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

⁸. Le attività sono le azioni pratiche e concrete attraverso le quali vengono perseguite le finalità (elencate nell'art.3, c.4) e pertanto realizzate le attività di interesse generale (elencate nell'art.3, c.3). Per riprendere l'esempio legato alla solidarietà internazionale: la cooperazione allo sviluppo rappresenta l'attività di interesse generale; l'aiuto e il sostegno ai bambini che vivono nei Paesi poveri è una delle possibili finalità; l'invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci, ed in generale di altri beni di prima necessità è una delle possibili attività specifiche da menzionare in statuto per perseguire quel fine.

⁹. Ex art.32, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di ODV è di 7 persone fisiche o 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

¹⁰. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.32, c.2, del Codice del Terzo settore.

¹¹. Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

¹². Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio il Presidente).

¹³. Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

¹⁴. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

¹⁵. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

¹⁶. Per acquisire e mantenere la qualifica di ODV occorre necessariamente rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite, in cui il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una ODV fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se una ODV si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

¹⁷. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

¹⁸. Nel presente modello di statuto il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, ed è quindi considerato organo sociale, rientrando nell'elenco di cui all'art.12 del modello di statuto.

¹⁹. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Rimane ferma per l'associazione la facoltà di nominare l'organo di controllo anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

²⁰. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Rimane ferma per l'associazione la facoltà di nominare l'organo di revisione anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

²¹. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

²². Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10 degli associati.

²³. Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell'Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

²⁴. La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede

³². Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di Consigliere.

³³. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.

³⁴. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

³⁵. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

³⁶. La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

³⁷. Rispetto a quanto previsto dall'art.20, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

³⁸. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

³⁹. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato del Presidente, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione

⁴⁰. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per la persona che ricopre la carica di Presidente.

⁴¹. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

⁴². Il nuovo Presidente, organo sociale in quanto eletto direttamente dall'Assemblea, rimane in carica secondo la durata ordinaria del suo mandato, prevista dall'art.21, c.3, del modello di statuto.

⁴³. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:



Atto esente da bollo e
da tasse di concessione
governativa ex art. 8
Legge 11/08/1991, n. 266

A.N.P.A.N.A. SEZIONE TERRITORIALE DI CASTROVILLARI (CS) ATTO COSTITUTIVO

Associazione costituita ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, nr. 266 Legge Quadro sul Volontariato

L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Luglio, in Castrovillari prov. di CS, in Via Degli Svevi, 7 con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti presenti:

1. **TIERRI Paolo** nato a BARI (BA) il 13/07/1967e residente in Castrovillari (CS) alla Via Degli Svevi, n. 07, cod.fisc.. **TRRPLA67L13A662O**;-
2. **LO TUFO Giuseppe**, nato a Morano Calabro (CS) il 11/01/1961 e residente in Castrovillari (CS) alla C.da San Cataldo, 226,cod.fisc.: **LTFGPP61A11F708P**;-
3. **ROVITI Francesco**, nato a Castrovillari (CS) il 16/03/1956 iviresidente in Castrovillari (CS) alla Via Ietticelli, n. 46/A, cod.fisc.: **RVTFNC56C16C349O**;-
4. **BIFANO Domenico** nato a Schubelban (Svizzera) il 11/06/1961 e residente in Castrovillari (CS) alla Via M.Dell'Itria, 44., cod.fisc.: **BFNDNC61H11Z133P**;-
5. **MOTTOLA Antonio** nato a Castrovillari (CS) il 13/06/1982 ivi residente a Castrovillari (CS) alla Via E.Montale,6., cod.fisc.: **MTTNTN82H13C349P**;-
6. **RICCIO Maurizio**, nato a Glarus (Svizzera) il 13/10/1988 e residente a Frascineto (CS) alla Via Marcellino,29., - cod.fisc. **RCCMRZ88R13Z133I**;-
7. **CIANCIO Ester**, nata a Cosenza (CS) il 07/09/1971 e residente a Castrovillari (CS) alla Via Degli Svevi, 7, - cod.fisc. **CNCSTR71P47D086L**;-

Le sopra riportate indicazioni, relative ai Codici Fiscali, espressamente dichiarate dai sottoscritti sopra menzionati, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15 ed in relazione al D.P.R. 02/11/1976 n.784 a conoscenza delle sanzioni previste dalle citate disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci. Detti comparenti, rinunciando all'assistenza dei testimoni e dichiarando di essere tutti cittadini italiani, con il presente atto, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

E' costituita tra i comparenti, una libera associazione di volontariato ex Legge Quadro n. 226/91, denominata: **A.N.P.A.N.A. - SEZIONE TERRITORIALE di CASTROVILLARI (CS)** quale sezione periferica dell'A.N.P.A.N.A. **Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente**, con lo scopo di tutelare l'ambiente e gli animali e di collaborare fattivamente con le Autorità preposte alla Protezione Civile. L'organizzazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente agli artt. 2 e 3 dell'allegato Statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "A", tra cui assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART.2

La Sezione Territoriale ha sede in 87012 - **CASTROVILLARI (CS)**- Via degli Svevi, 7

ART.3

La Sezione Territoriale è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti, si allega sotto la lettera "A" al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale. A.N.P.A.N.A. Sede Centrale tramite il suo Presidente Nazionale può, in ogni momento, ritirare l'affiliazione della costituita Sezione Territoriale o sottoporre la stesso a gestione commissariale atta al ripristino dell'identità e dello scopo originario.